

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI (ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 915/ 1982)

## TITOLO 1

---

### DISPOSIZIONI GENERALI

---

#### Art.1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle attività dei servizi di smaltimento rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani nel territorio del Comune di Bollate.

#### Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti

**Definizione :**

per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

**Classificazione:**

agli effetti dell'applicazione del Regolamento i rifiuti sono classificati in:

- urbani
- urbani pericolosi
- speciali
- tossici e nocivi

- Sono rifiuti urbani:
  - i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
  - i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
  - i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei fiumi e dei canali.
  
- Sono rifiuti urbani pericolosi:
  - batterie e pile
  - residui di prodotti usati e relativi contenitori contaminati, etichettati con i simboli e le indicazioni di pericolo, riportati in Allegato 4, di cui al D.M. 3.12.1985, che non rientrino tra i rifiuti tossici e nocivi di cui all'art.45, quali ad esempio solventi, coloranti, vernici, presidi sanitari e loro contenitori;
  - specialità medicinali, preparati galenici e presidi medico-chirurgici ( non usati, scaduti );
  - tubi catodici, lampade al neon;
  - siringhe abbandonate in aree pubbliche.
  
- Sono rifiuti speciali:
  - i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
  - i rifiuti provenienti da cimiteri, ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
  - i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - i veicoli a motore, rimorchi e simili, fuori uso e loro parti;
  - i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.
  
- Sono tossici e nocivi :
 

tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate negli allegati 2 e 3 al Regolamento.

### **Art. 3 - Casi di esclusione**

- Le disposizioni del Regolamento non si applicano:
  - a) ai rifiuti speciali
  - b) ai rifiuti tossico-nocivi
  - c) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13.2.1964, n.185 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - d) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
  - e) ai rifiuti cimiteriali propriamente detti;
  - f) alle carogne ed ai rifiuti agricoli costituiti da materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nella attività agricola;
  - g) agli scarichi disciplinati dalla Legge n.319/1976 e n.650/1979, e loro successive modifiche ed integrazioni;
  - h) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla Legge 13.7.1966, n.615, ai suoi regolamenti di esecuzione nonché al D.P.R. n.203/1988 ed alle leggi successive;
  - i) agli esplosivi.

### **Art. 4 - Definizione e natura dello smaltimento**

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinte:

a) conferimento:

le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

b) raccolta:

le operazioni di prelievo e trasporto dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;

c) spazzamento:

le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi e dei canali.

d) stoccaggio provvisorio:

ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento differita nel tempo e nel luogo;

e) cernita:

le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, riutilizzo o recupero degli stessi o di parte di essi;

f) trasporto:

le operazioni di trasferimento dei rifiuti al luogo di trattamento;

g) trattamento intermedio:

le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;

h) trattamento finale:

il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato, e/o impianti a tecnologia complessa.

## **Art. 5 - Principi generali e criteri di comportamento**

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio ;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

## Art. 6 - Attività di competenza del Comune

Competono obbligatoriamente al Comune, in regime di privativa, le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie :

- urbani

- urbani pericolosi (come definiti al precedente art. 2)

- i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e della depurazione degli effluenti derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani;

- altri rifiuti dichiarati assimilabili a quelli urbani dalla delibera n.52 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/1982, come specificato nell'elenco di cui all'Allegato 1.

# TITOLO II

---

## NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

---

### Art. 7 - Conservazione e ammasso

E' vietato conservare nell'interno delle abitazioni e dei luoghi destinati alla frequenza di persone, anche se in adatto contenitore, i rifiuti putrescibili per un termine superiore a 24 ore.

I rifiuti urbani (ad esclusione dei rifiuti urbani ingombranti), devono essere raccolti in sacchetti idonei ad evitare ogni dispersione del contenuto e devono essere conferiti tempestivamente ai luoghi di raccolta predisposti.

I fabbricati devono disporre di uno o più luoghi, secondo le dimensioni dell'edificio e il numero degli utenti, destinati ad accogliere i contenitori delle immondizie. Tali luoghi potranno essere costituiti da appositi locali immondezzaio o da cassoni raccoglitori. L'utilizzo di cassoni raccoglitori dovrà sempre essere autorizzato preventivamente dall'Amministrazione Comunale al fine di garantire il coordinamento con il metodo utilizzato per la raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti.

Sia i locali immondezzaio che i cassoni raccoglitori dovranno essere dimensionati per poter contenere i rifiuti di almeno tre giorni, calcolati in base al numero massimo di utenti previsti nell'edificio, per litri 1,5 abitante/die come indice minimo.

In particolari situazioni legate alle dimensioni degli edifici, o loro raggruppamenti, dimensioni e collocazione degli spazi interni collettivi, il Sindaco può prescrivere con ordinanza il posizionamento all'interno delle proprietà private di contenitori per il conferimento di rifiuti raccolti in maniera differenziata. Dovrà conseguentemente essere consentito l'accesso a tali contenitori ai mezzi destinati al loro svuotamento, manutenzione, sostituzione.

### Art. 8 - Caratteristiche del locale immondezzaio

In ogni caso, fermo restando che tali depositi devono raccogliere rifiuti urbani non ingombranti già chiusi negli appositi sacchetti, essi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- superficie adeguata al conferimento di un quantitativo di rifiuti, come indicato nel precedente art. 7;
- altezza minima interna di mt. 2 e porta metallica a tenuta di dimensioni minime di mt. 0.90 x 1.80;
- pavimento e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile ed impermeabile;
- ubicazione a distanza minima dai locali di abitazione (o destinati a permanenza di persone) di mt. 10 o comunque tale da non creare disturbo alcuno, ed essere muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata ; potranno essere ammessi nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;
- presenza di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio;
- idonee misure di prevenzione e di difesa antimurina e antiinsetti.

## **Art. 9 - Caratteristiche dei cassoni raccoglitori**

I cassoni raccoglitori, di cui al precedente art. 7, possono essere utilizzati solo per la raccolta di rifiuti urbani non ingombranti e devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati;
- avere dimensioni idonee, essere facilmente accessibili ed usabili da tutti gli utenti con particolare riguardo ai bambini, alle persone svantaggiate o fisicamente impediti;
- avere dispositivi di apertura tali da assicurare una efficace difesa antimurina ed un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio e periodiche disinfezioni;
- essere ubicati su aree distanti il massimo possibile dai locali destinati a permanenza di persone, e comunque ad almeno 10 mt.;
- ricevere solo rifiuti domestici negli appositi sacchetti contenitori;
- essere predisposti per il caricamento automatico: se mobili, dotati di idoneo impianto frenante manovrabile dai soli addetti, e muniti di segnalazione catarifrangente se ubicati in spazi accessibili al traffico veicolare.

## **Art. 10 - Canne di caduta**

Le canne di caduta sono vietate.

Possono essere ammesse quelle esistenti in fabbricati edificati alla data di entrata in vigore del Regolamento, purché dalle stesse non derivino molestie e/o inconvenienti igienico-sanitari.

## **Art. 11 - Divieto di conferimento con i rifiuti urbani**

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani:

- i rifiuti urbani pericolosi
- i rifiuti speciali
- i rifiuti tossici e nocivi
- i rifiuti urbani ingombranti
- olii e grassi di origine alimentare provenienti da ristorazione collettiva
- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali per i quali esista tramite atto della pubblica Amministrazione obbligo di raccolta differenziata
- materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto.

## **Art. 12 - Conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti**

E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti e/o confezionati in modo diverso da quello indicato nel precedente art. 7, e in orari diversi da quelli stabiliti da appositi atti della pubblica Amministrazione.

Gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

Se la raccolta avviene mediante cassoni raccoglitori, gli imballaggi voluminosi dovranno essere preventivamente sminuzzati, onde ridurne al minimo il

volume; qualora ciò non sia possibile, tali imballaggi dovranno essere conferiti con le modalità indicate all'articolo successivo, relativo al conferimento dei rifiuti urbani ingombranti.

### **Art. 13 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti**

E' vietato abbandonare tale tipo di rifiuto in qualsiasi punto del territorio comunale.

Il conferimento deve avvenire mediante trasporto ai contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale in aree a tal fine attrezzate, recintate e custodite. Tali aree dovranno avere platea in materiale rigido di facile pulizia e lavaggio, dotate di canalette per lo scolo dell'acqua e di tombini per la raccolta delle acque di lavaggio e meteoriche, che dovranno recapitare in fognatura comunale nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi in materia.

Le aree così predisposte dovranno essere dotate di contenitori in numero e capacità adeguati alla diversa tipologia di rifiuto (legno, metallo, carta, ecc.)

### **Art. 14 - Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero**

Al fine di recuperare materiali riutilizzabili ed energia, è istituita la raccolta differenziata dei seguenti materiali, di cui è vietato il conferimento unitamente ai rifiuti urbani:

- vetro
- carta, cartone

Con appositi atti deliberativi verrà istituita la raccolta differenziata dei seguenti materiali:

- olii e grassi di origine alimentare provenienti da ristorazione collettiva
- rottami e lattine in alluminio
- rottami metallici
- materiale ligneo
- materiale plastico

Le modalità di conferimento saranno definite nell'atto deliberativo; con l'emissione di tale atto decorre il divieto di conferire tali materiali con il normale sistema di raccolta dei rifiuti urbani.

I rifiuti di natura esclusivamente organica, non contaminati da materiali considerati rifiuti speciali e tossico nocivi, possono fin d'ora essere conferiti direttamente dal produttore a ditta autorizzata al compostaggio per uso agricolo; possono altresì essere smaltiti attraverso la pubblica fognatura solo previa idonea triturazione e filtrazione e nel rispetto delle norme del regolamento di fognatura comunale e/o edilizio.

#### **Art. 15 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi**

Il Sindaco, con propria ordinanza, istituisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, limitata a pile e farmaci. Da tale data è fatto divieto di conferire tali rifiuti urbani pericolosi, come definiti all'art.2 del Regolamento, nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

Tali rifiuti devono, a cura del produttore, essere detenuti separatamente in luoghi non accessibili ai minori in contenitori ben identificabili ed in condizioni tali da non potere in ogni caso preconstituire situazioni di rischio per la salute e/o inquinamento per l'ambiente.

Tali rifiuti devono essere conferiti a cura del produttore direttamente nei luoghi predisposti dall'Amministrazione Comunale, con le cautele del caso.

La raccolta delle siringhe abbandonate in aree pubbliche viene effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale, anche tramite impresa appaltatrice.

I cittadini sono tenuti a segnalare all'ufficio comunale preposto l'ubicazione di siringhe abbandonate da essi rinvenute in aree pubbliche.

#### **Art. 16 - Raccolta**

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuato direttamente dall'Amministrazione Comunale o tramite impresa appaltatrice su tutto il territorio comunale. L'utenza del servizio è obbligatoria e non è ammessa eccezione alcuna salvo che nel caso di eventuali campagne di raccolta di materiale di recupero organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti Istituzionali, Associazioni e/o privati, previamente autorizzati di volta in volta con specifici atti in cui saranno stabilite modalità e cautele da adottarsi.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Regolamento.

## **Art. 17 - Trasporto**

Il trasporto dei rifiuti è effettuato dall'Amministrazione Comunale anche mediante impresa appaltatrice, con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali dell'articolo 5 del Regolamento.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del Servizio Pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieti, fermata in seconda posizione, ecc.).

## **Art. 18 - Tassa per la raccolta, trasporto e trattamento**

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili agli urbani, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti soggetti a conferimento differenziato, nelle sue varie fasi, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali o speciali assimilabili agli urbani di cui al precedente art. 2, qualora istituiti, il produttore deve dare preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e corrispondere una tariffa sulla base di una convenzione che tenga conto della natura e quantità di tali rifiuti.

# TITOLO III

---

## NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI QUALUNQUE NATURA O PROVENIENZA GIACENTI SULLE STRADE ED AREE PUBBLICHE O SULLE STRADE ED AREE PRIVATE, COMUNQUE SOGGETTE AD USO PUBBLICO NONCHE' SULLE RIVE DEI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI

---

### Art. 19 - Raccolta, spazzamento e trattamento

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani di cui al presente Titolo vengono effettuati direttamente dal Comune o mediante impresa appaltatrice, entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Ai sensi dell'art.8 D.P.R. 915/1982 lett. a, viene allegata al Regolamento la mappa relativa al perimetro urbano entro il quale deve essere effettuato il servizio raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilabili ad essi e lo spazzamento del territorio.

Tale mappa verrà aggiornata su richiesta dell' ufficio responsabile del servizio nettezza urbana, ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario e sarà successivamente sottoposta all'approvazione della Giunta Municipale. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere:

- le strade e le piazze classificate tra quelle comunali ai sensi della Legge 126/1958 e le nuove strade comunali;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della Legge 126/1958;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:

siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta ( cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);

siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;

siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.)

- aree a verde pubblico non recintate quali i viali e aiuole spartitraffico;

La pulizia, la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti abbandonati sulle rive, nelle acque e nei letti dei fiumi e negli altri corsi d'acqua, sono a carico degli Enti preposti.

I rifiuti urbani depositati sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spese per gli organizzatori, purché le manifestazioni siano state preventivamente autorizzate e non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere.

In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento avverranno a pagamento secondo tariffe stabilite.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alle necessità dell'utenza ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art.5 del Regolamento.

## **Art. 20 - Contenitori porta rifiuti**

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, sono installati appositi contenitori, approvati dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 21 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e si verificasse un accumulo di rifiuti, il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.

## **Art. 22 - Pulizia dei mercati**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo su cui sono posizionati i rispettivi posteggi e lo spazio circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta e approvati dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 23 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili**

I gestori di attività commerciali devono mantenere pulito lo spazio di area pubblica antistante il proprio esercizio.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza dal servizio pubblico.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal Regolamento.

## **Art. 24 - Carico e scarico di merci o materiali**

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia viene effettuata direttamente dalla Amministrazione Comunale, anche mediante la propria impresa appaltatrice, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento.

## **Art. 25 - Espurgo dei pozzetti stradali**

L'Amministrazione Comunale provvede a mantenere sgomberi i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti, ivi compresi quelli derivanti dallo spazzamento, nei pozzetti e nelle caditoie stradali. Lo smaltimento dei materiali di risulta derivante dalle operazioni di espurgo dovrà avvenire secondo le modalità previste per tali rifiuti dalla normativa vigente.

## **Art. 26 - Asporto dei rifiuti scaricati abusivamente**

Qualora avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, il Comune, tramite gli organi di vigilanza, accerta, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dal Regolamento e dalla normativa vigente. In caso di inadempienza il Sindaco dispone in danno dei soggetti obbligati, la rimozione di detti rifiuti.

## **Art. 27 - Disposizioni diverse**

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, nonché l'attività di cava e di produzione di laterizi, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

## **Art. 28 - Pulizia delle aree di sosta per i nomadi**

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento, ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposito atto comunale, per regolare questo servizio.

---

## NORME FINALI

---

### **Art. 29 - Applicabilità**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali, nonché le norme di cui al D.P.R. 915/1982, alla Legge 441/1987 e alle Leggi Regionali 94/1980 e 37/1988 ed eventuali successive modificazioni.

### **Art. 30 - Sanzioni**

A chiunque non ottemperi alle norme previste dal presente Regolamento verrà applicata sanzione amministrativa come previsto dal Titolo V del D.P.R. n. 915/1982 e dalla L.R. 37/1988 art. 22, e loro successive modificazioni.

Qualora il fatto non sia in altro modo sanzionato dalla Legge statale o regionale, le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite con sanzione amministrativa da £.200.000 a £. 1.000.000 con l'osservanza del procedimento previsto dall'art. 106 del T.U.L.C.P.

# APPENDICE I

---

## NORME VIGENTI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

---

### Definizione e classificazione

Le norme della presente Appendice si applicano ai rifiuti speciali, come definiti dall'art. 2 del Regolamento.

### Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali

I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani sono tenuti, per tutte le fasi di smaltimento, a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/1982 e successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

Qualora il servizio comunale fosse attrezzato allo smaltimento di questi rifiuti, verranno stipulate convenzioni ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 915/1982, sulla base di tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale e aggiornate periodicamente, in modo da coprire il costo effettivo del servizio.

Il servizio comunale è tenuto a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o alla produzione di energia. I produttori di rifiuti speciali di cui alla presente Appendice, che effettuino stoccaggio provvisorio di tali rifiuti, devono attenersi alle norme regionali emanate in materia.

### Rifiuti cimiteriali

Le norme contenute nel Regolamento non si applicano ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni.

Per tali resti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 803/1975 "Regolamento di Polizia Mortuaria".

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali i fiori secchi, gli addobbi, ecc., si applicano le disposizioni del Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.

## **Rifiuti ospedalieri**

I rifiuti speciali ospedalieri, provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private, sono definiti dalla Legge n. 45 del 10.2.1989 e dal D.M. previsto dal comma 2 quater dell'art.1 del D.L. 527/1988 per come convertito con la citata Legge 45/1989 e successive modifiche ed integrazioni. Lo smaltimento di tali rifiuti deve avvenire mediante incenerimento presso impianti idonei e specificatamente autorizzati e deve essere svolto in ogni sua fase nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare della deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982.

## **Rifiuti inerti**

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nel 1 comma del paragrafo 4.2.3.1. della delibera 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/1982, vale a dire:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi
- gli sfridi di materiali da costruzione
- i materiali ceramici rotti
- le rocce ed i materiali litoidi da costruzione

Questi rifiuti devono essere depositati nelle discariche di tipo 2/A autorizzate, di cui al Regolamento Regionale n. 2 di esecuzione della L.R. 94/1980 o essere utilizzati come ricoprimento delle discariche di altro tipo

# APPENDICE II

---

## NORME VIGENTI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI-NOCIVI

---

### Definizione

Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/1982 e nelle tabelle 1.1 e 1.2 della Delibera del Comitato Interministeriale, di cui all'art.5 del D.P.R. 915/1982 in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente (vedi Allegati 2 e 3 del Regolamento)

Sono inoltre da considerare rifiuti tossici-nocivi quelli provenienti dalle attività di produzione o di servizi specificate nell'elenco 1.3 della Delibera del Comitato Interministeriale del 27.7.1984, salvo che il soggetto obbligato non dimostri, presentando analisi complete eseguite da laboratori riconosciuti, che tali rifiuti non contengono sostanze o concentrazioni tali da farli classificare tossici o nocivi. Per ogni ulteriore specificazione relativa alla individuazione e classificazione dei rifiuti tossici e nocivi si rimanda agli Allegati 2 e 3, riportati in calce al Regolamento.

### Obblighi dei produttori

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani e da quelli dei rifiuti speciali.

Tutti i produttori di rifiuti tossici e nocivi devono darne comunicazione al Comune entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

## Obbligo di registrazione

Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui i trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo dei rifiuti tossico-nocivi, nonché presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del Registro, sul quale saranno annotati, per i vari rifiuti tossici e nocivi, i dati richiesti dall'art.19 del D.P.R. 915/1982 e sue successive modifiche ed integrazioni.

## Autorizzazioni

Chiunque produce e/o detiene:

- rifiuti speciali con caratteristiche di cui al paragrafo 1.2 della delibera CIM n.52 del 27.7.1984, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 915/1982;

- rifiuti tossici e nocivi;

- rifiuti urbani pericolosi;

è tenuto ad acquisire l'autorizzazione regionale per l'esercizio di almeno una delle seguenti attività:

- a) ammasso temporaneo
- b) raccolta e trasporto
- c) trattamento
- d) recupero diretto o indiretto
- e) stoccaggio provvisorio
- f) stoccaggio definitivo in discarica controllata

Le attività suddette devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione regionale e garantendo il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche.

## Disposizioni cautelative

Le operazioni di gestione dei rifiuti tossici e nocivi non devono provocare danni alla salute pubblica ed all'ambiente.

Le operazioni di ammasso e stoccaggio provvisori dovranno essere realizzate separatamente per classi omogenee di rifiuti, in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale.

## Documentazione per il trasporto

Durante il trasporto i rifiuti classificati come tossici-nocivi e urbani pericolosi devono essere accompagnati dal formulario di identificazione previsto dall'art.18 del D.P.R. 915/1982. In alternativa possono essere accompagnati da bolla di accompagnamento, come approvata nel modello in uso, ai sensi del D.P.R.627/1978, come previsto dalla Deliberazione della G.R. n.22954 del 30.11.1982 e dalla scheda descrittiva nel tipo allegato al R.R. n.3/1982.

Sulla bolla di accompagnamento dovrà essere nel caso riportato:

- il volume del rifiuto trasportato
- il codice di denominazione e classificazione assegnato dal catasto
- gli estremi della autorizzazione regionale al trasporto.

Sulla scheda descrittiva del rifiuto dovrà essere riportato:

- codice di denominazione e classificazione assegnato dal catasto
- gli altri dati analitici sulle sostanze presenti che rendono il rifiuto tossico-nocivo o urbano pericoloso

La scheda descrittiva dovrà essere sottoscritta con la stessa modalità prevista per la succitata bolla di accompagnamento.

## Denuncia

Tutti i produttori o gli smaltitori di rifiuti, obbligati ai sensi dell'art.3, 3 comma della Legge 475/1988 alla comunicazione annuale alla Provincia della quantità e qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti, sono altresì tenuti ad inviare al Servizio n.1 dell'USSL 67 e al Comune copia di detta comunicazione entro il 28 febbraio di ogni anno.

## **Controllo**

Gli organi tecnici preposti (USSL, Comune, Provincia) provvedono, almeno annualmente, ad effettuare sopralluoghi presso le attività lavorative, per accertare la veridicità di quanto dichiarato, sia in ordine alla qualità dei rifiuti prodotti che alla loro quantità.

## **Olii minerali usati**

Le disposizioni relative agli adempimenti amministrativi previsti in materia di rifiuti tossici, nocivi e speciali valgono anche per la disciplina degli olii minerali usati, ferme restando le disposizioni di cui al D.P.R. 691/1982, al Decreto Ministeriale 22.2.1984, al R.R. n.1 dell'11.8.1984 ed alla legge 475/1988.

# ALLEGATO 1

---

## RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI

---

Sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani ordinari i rifiuti prodotti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio che per qualità, tipologia e composizione merceologica rientrino nell'elenco sottoriportato e per quantità non superino il limite di kg.0,750 o litri 1,5 medi per giorno, o per addetto o per ogni 35 mq di superficie effettivamente e specificamente utilizzata dall'attività.

Sono altresì considerati assimilabili ai rifiuti urbani i residui di potatura, falciatura, ecc. derivanti da attività agricole e/o di giardinaggio, anche se svolte in superfici costituenti pertinenza o accessorie di superfici soggette a tassa, qualora la superficie coltivata non superi di oltre 3 volte la superficie assoggettata a tassa o comunque tale superficie contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere speciali modalità di conferimento e trasporto:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiate quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle o simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

- resine termoplastiche e termoidurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art. 2 DPR 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati, o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

# ALLEGATO 2

---

---

- 1) arsenico e suoi composti
- 2) mercurio e suoi composti
- 3) cadmio e suoi composti
- 4) tallio e suoi composti
- 5) berillio e suoi composti
- 6) composti di cromo esavalente
- 7) piombo e suoi composti
- 8) antimonio e suoi composti
- 9) fenoli e loro composti
- 10) cianuri, organici ed inorganici
- 11) isocianati
- 12) composti organoalogenati esclusi i polimeri inerti e altre sostanze considerate nel presente elenco
- 13) solventi clorurati
- 14) solventi organici
- 15) biocidi e sostanze fitofarmaceutiche
- 16) prodotti a base di catrame derivanti da procedimenti di raffinazione e residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione
- 17) composti farmaceutici
- 18) perossidi, clorati, perclorati e azoturi
- 19) eteri
- 20) sostanze chimiche di laboratorio non identificabili e/o sostanze nuove i cui effetti sull'ambiente non sono conosciuti
- 21) amianto (polveri e fibre)

- 22) selenio e suoi composti
- 23) tellurio e suoi composti
- 24) composti aromatici policiclici (con effetti cancerogeni)
- 25) metalli carbonili
- 26) composti del rame solubili
- 27) sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti in superficie dei metalli
- 28) policlorodifenili, policlorotrifenili e loro miscele.

# ALLEGATO 3

---

## CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI IN TOSSICI E NOCIVI

---

Sono rifiuti tossici e nocivi i rifiuti speciali di cui all'art.2, quarto comma, punti 1,2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982:

1) che contengono una o più delle sostanze indicate nella tabella 1.1 in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa e/o una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al DPR n. 915/1982 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2.

Qualora un rifiuto contenga due o più sostanze di cui al sopracitato allegato, ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente CL, sarà classificato come tossico e nocivo se la sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la rispettiva CL risulta maggiore di 1. Nel calcolo della sommatoria non si terrà conto delle sostanze presenti nei rifiuti in concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL.

2) che figurano nell'elenco 1.3, provenienti da attività di produzione o di servizi, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi del precedente p.to 1.

Ai fini della classificazione le concentrazioni effettive di cui sopra debbono essere determinate sul rifiuto tal quale così come si forma, ed è vietata qualsiasi forma di diluizione, anche se ottenuta per miscelazione con altri rifiuti.

---

TABELLA 1.1.

---

SOSTANZA	CL (mg/kg)
	(1)
acrilonitrile	500
amianto (polveri e fibre libere)	100

arsenico e suoi composti (come As)	100
benzene	500
benzo(a)pirene	500
berillio e suoi composti (come Be)	500
bis(clorometil)etere	500
cadmio e suoi composti (come Cd)	100
carbonio tetracloruro	500
N-cloroformil morfolina	500
cloroformio	500
clorometil-metil etere	500
cromo esavalente e suoi composti (come Cr)	100
1,2-dibromoetano	500
3,3'-diclorobenzidina	500
- dicloroetilsolfuro	500
2,2'-dicloro-N-metildietilamina	500
1,4-diossano	500
epicloridrina	500
mercurio e suoi composti (come Hg)	100
piombo e suoi composti inorganici (come Pb)	5000
policlorobifenili	500
rame, composti solubili (come Cu)	5000
selenio e suoi composti (come Se)	100
tellurio e suoi composti (come Te)	100
2,4,6-triclorofenolo	500
vinile cloruro	500

SOSTANZA	CL ( g/kg) (2)
1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzodiossina	1
1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzodiossina	1
1,2,3,7,8-pentaclorodibenzodiossina	1
2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina	1
2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano	1
policlorodibenzodiossine escluse quelle su elencate	500
policlorodibenzofurani esclusi quelli su elencati	500

(1) milligrammi per chilogrammo

(2) microgrammi per chilogrammo

Tabella 1.2.

CATEGORIA	CL( g/kg.)
Molto tossiche	500
Tossiche	5000
Nocive	50000

Tabella 1.3.

1. Rifiuti provenienti da processi di produzione di:

1.1 biocidi e sostanze fitofarmaceutiche

1.2 policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni.

1.3 policlorofenoli.

1.4 idrocarburi clorurati

## 1.5 composti farmaceutici

### 2. Fanghi di processo provenienti da:

- 2.1 bagni galvanici contenenti cromo esavalente e cianuri
- 2.2 tempra a caldo dei metalli
- 2.3 trattamento del legno con creosoto e pentaclorofenolo
- 2.4 indurimento di superfici metalliche mediante bagni al cianuro
- 2.5 stoccaggio di prodotti petroliferi
- 2.6 operazione di sgrassaggio di superfici metalliche mediante solventi clorurati
- 2.7 abbattimento delle emissioni provenienti dalle produzioni di acciaio nei forni elettrici.

### 3. Residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di:

- 3.1 acrilonitrile
- 3.2 anilina
- 3.3 clorobenzene
- 3.4 cloruro di benzile
- 3.5 cloruro di etile
- 3.6 cloruro di vinile
- 3.7 dicloroetilene
- 3.8 epicloridrina
- 3.9 fenolo-acetone da cumene
- 3.10 nitrobenzene da nitratura del benzene
- 3.11 tetraclorobenzene
- 3.12 tetraclorometano
- 3.13 toluene diisocianato
- 3.14 1,1,1-tricloroetano
- 3.15 tricloroetilene e percloroetilene

4. Soluzioni esauste provenienti da:

4.1 lavaggio e strippaggio nei processi galvanici in cui sono impiegati i cianuri

4.2 bagni galvanici

4.3 bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti a caldo dei metalli

5. Solventi esausti di seguito elencati e relativi residui provenienti dalla loro distillazione nelle fasi di recupero:

- 5.1 clorobenzene
- 5.2 cloruro di metilene
- 5.3 o-diclorobenzene
- 5.4 piridina
- 5.5 solfuro di carbonio
- 5.6 tetracloroetilene
- 5.7 tetraclorometano
- 5.8 toluene
- 5.9 1,1,1-tricloroetano
- 5.10 tricloroetilene
- 5.11 triclorofluorometano
- 5.12 1,1,2-tricloro-1,2,2,-trifluoroetano

6. Residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione e da processi di raffinazione del petroli.

7. Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili.

8. Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti di superficie dei metalli.


9. Farmaci, biocidi, sostanze fitofarmaceutiche ed altre sostanze chimiche fuori specifica.

10. Olii contenenti bifenili e trifenili policlorurati.

11. Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue dei processi, dei trattamenti e delle operazioni compresi nella presente tabella 1.3.

# ALLEGATO 4


## SIMBOLI ED INDICAZIONI DI PERICOLO



ESPLOSIVO




COMBURENTE




CORROSIVO



TOSSICO



ALTAMENTE (MOLTO)  
TOSSICO



NOCIVO



FACILMENTE  
INFIAMMABILE



ALTAMENTE  
(ESTREMAMENTE)  
INFIAMMABILE



IRRITANTE